



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3163**

Prot. n. 127/III/39

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 13 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento" - Requisiti dei soggetti che realizzano iniziative a favore di operatori turistici associati finalizzate alla commercializzazione dei prodotti turistici trentini e criteri di intervento.

Il giorno **23 Dicembre 2004** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti: **VICE PRESIDENTE**
ASSESSORI

MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
TIZIANO SALVATERRA

Assenti:

MARCO BENEDETTI
GIANLUCA SALVATORI

Assiste: **IL DIRIGENTE**

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con l'entrata in vigore della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento" l'articolo 71 bis della L.P. 4 agosto 1986, n. 21 è stato abrogato (articolo 15) e le attività finalizzate alla commercializzazione svolte dagli operatori turistici associati sono ora agevolate ai sensi dell'articolo 13 "Contributi per la commercializzazione" della nuova normativa, il quale recita:

"1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle aggregazioni di prodotto, la Provincia può concedere contributi, entro i limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di stato, a soggetti che realizzano iniziative a favore di operatori turistici associati finalizzate alla commercializzazione dei prodotti turistici trentini.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalità e le tipologie di beneficiari per la concessione dei contributi di cui al comma 1.".

In relazione all'intervenuta abrogazione dell'articolo 71 bis, con deliberazione n. 2448 dd. 11 ottobre 2002 la Giunta provinciale ha convenuto di prorogare la validità dei criteri applicati in base alla previgente normativa. Infatti, è emersa una certa similitudine fra l'obiettivo dello sviluppo delle aggregazioni di prodotto, sancito dal comma 1 dell'articolo 13 della L.P. 8/2002 e l'individuazione delle aggregazioni di scopo fra i beneficiari delle agevolazioni previste dall'articolo 71 bis.

Ora, dal prossimo anno 2005 la citata L.P. 8/2002 esplicherà tutti i suoi effetti anche sugli ambiti; infatti, le quindici A.P.T. verranno liquidate e in loro sostituzione opereranno i nuovi soggetti privatistici, le Aziende per il turismo.

Tenuto conto che queste ultime non si occuperanno solamente delle attività di informazione, assistenza turistica, marketing e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell'ambito ma anche dell'intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini (lettera d) dell'articolo 9), si evince chiaramente come l'attività di cui all'articolo 13 della L.P. 8/2002 svolta negli ambiti turistici verrà assorbita dalle nuove Aziende per il turismo.

Negli ambiti turistici quindi l'attività di commercializzazione non abbisogna di specifici interventi, considerato che le nuove Aziende beneficiano già di adeguate risorse provinciali. Appare invece importante prevedere delle forme contributive per le aggregazioni di operatori turistici che operano a livello provinciale o sub provinciale, in aree non ricomprese negli ambiti. Si ritiene parimenti importante garantire un sostegno economico a quelle associazioni di scopo la cui attività sia realizzata tramite una rete di servizi o si fregi di un marchio di prodotto.

Per accedere ai contributi provinciali i predetti soggetti dovranno comunque dimostrare il possesso dell'apposita autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggio, prevista dalla L.P. 17 marzo 1988, n. 9, oppure l'affidamento dell'attività ad un soggetto autorizzato all'intermediazione di pacchetti turistici.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visto l'articolo 13 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n.7 ed in particolare l'articolo 5;
- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg di data 26 marzo 1998 e ss.mm.;

- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di definire i requisiti degli operatori turistici associati nonché le modalità di determinazione dei contributi a loro favore, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, come illustrati nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) di abrogare la deliberazione n. 2448 dd. 11 ottobre 2002;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.R.G.A. di Trento o tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della notifica del presente provvedimento o, se a questa anteriore, dalla piena conoscenza del provvedimento in oggetto.

.

/mc

MD

Allegato parte integrante

ALLEGATO 1

Requisiti dei soggetti che realizzano iniziative a favore di operatori turistici associati finalizzate alla commercializzazione dei prodotti turistici trentini di cui all'articolo 13 della L.P. 11 giugno 2002, n. 8. Criteri e modalità di determinazione dei contributi.

Modalità di presentazione delle domande

I soggetti richiedenti devono far pervenire le domande al Servizio competente in materia di turismo della Provincia entro il termine del **31 dicembre** dell'anno antecedente all'attivazione delle iniziative programmate.

Requisiti dei soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi o realizzare le iniziative attraverso il supporto organizzativo di un soggetto autorizzato all'intermediazione di pacchetti turistici.

I soggetti devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti, fra loro alternativi:

- 1) almeno 100 esercizi ricettivi alberghieri/extra-alberghieri e 10.000 posti letto, qualora operino a livello provinciale;
- 2) almeno 20 esercizi ricettivi alberghieri/extra-alberghieri e 1000 posti letto, nel caso in cui operino a livello sub provinciale, in aree non ricomprese negli ambiti turistici previsti dall'articolo 8 della L.P. 11 giugno 2002 n. 8;
- 3) almeno 10 esercizi ricettivi alberghieri/extra-alberghieri ubicati nel territorio della provincia per le organizzazioni rappresentanti i marchi di prodotto provinciali o sub-provinciali. Detti marchi si intendono quelli riconosciuti dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 15 maggio 2002, n. 7, ovvero altri marchi rappresentativi di prodotti realizzati e promossi attraverso Trentino S.p.A. (qualora sul singolo prodotto non esista più di un marchio);
- 4) costituzione e vendita di servizi turistici a livello provinciale attraverso la loro messa in rete con sistemi di offerta innovativi e con la partnership di Trentino S.p.A..

Limitatamente all'anno 2005 i soggetti che operano a livello provinciale potranno derogare ai requisiti stabiliti al punto 1), rispettando comunque i parametri di cui al punto 2).

Non sono ammissibili a finanziamento gli operatori turistici associati che beneficiano di contribuzioni ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge unica per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità nonché per la disciplina dei patti territoriali) o di altre leggi della provincia.

Determinazione della spesa ritenuta ammissibile (SRA)

La domanda del soggetto deve essere corredata della documentazione prevista al comma 2 dell'articolo 72 della L.p. 21/1986. Nel preventivo delle spese e delle entrate non devono essere inserite:

- spese di investimento in beni immobili;

- oneri finanziari;
- oneri di gestione non direttamente connessi con l'attività finanziabile;
- spese non documentabili.

La spesa ritenuta ammissibile (SRA) contempla le seguenti voci tipologiche:

- Materiale pubblicitario
- Inserzioni pubblicitarie (su quotidiani, riviste, radio, televisione, internet)
- Promozione vendite (visite porta a porta, incontri promozionali, costo personale addetto)
- Fiere e workshop (spese di partecipazione, viaggi, vitto, alloggio, acquisto o affitto attrezzature per stand, costo segreteria organizzativa)
- Educational tour (spese viaggi, serate informative, acquisto gadget e omaggi, costo personale addetto)
- Direct mailing (acquisto indirizzari, costo spedizioni).

E' ammessa a finanziamento anche una quota della spesa di personale adibito all'attività di commercializzazione nella percentuale massima del 20% della SRA.

La SRA non potrà essere superiore al valore di 70.000 Euro.

La medesima dovrà risultare coerente alle strategie promozionali di Trentino S.p.a. o della locale Azienda per il turismo; al riguardo, il richiedente è tenuto ad illustrare sia nella domanda di contributo che nella richiesta di liquidazione del medesimo il livello di collaborazione con tale società, soprattutto in occasione di attività fieristiche, workshop ed educational tour. Qualora tale rapporto di collaborazione assumesse la forma dell'intervento finanziario, la SRA dovrà essere depurata del relativo ammontare.

Entità dei finanziamenti

Le misure delle agevolazioni sulla SRA si differenziano a seconda dei requisiti dei soggetti richiedenti e precisamente:

Paragrafo "Requisiti dei soggetti richiedenti"	Aliquote della SRA
Soggetti di cui al punto 1)	50%
Soggetti di cui al punto 2)	50%
Soggetti di cui al punto 3), finanziabili solo su tre esercizi, anche non continuativi	50% il primo anno 45% il secondo anno 40% il terzo anno
Soggetti di cui al punto 4)	50%

Qualora le risorse non fossero sufficienti per sostenere tutte le iniziative, viene individuato nel primo anno solare successivo a quello di riferimento il termine entro il quale possono essere finanziate le domande di agevolazione non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento. Scaduto tale termine è disposto il diniego dell'agevolazione. Lo slittamento nell'esercizio solare successivo viene disposto d'ufficio, seguendo comunque per la concessione dell'agevolazione il termine dell'istruttoria.

Non trattandosi di contributi su spese di investimento materiali o immateriali, deve essere assicurato il rispetto dei limiti agevolativi consentiti dalla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, con particolare riferimento alla regola del "de minimis" (attualmente l'importo concesso in tre anni non può superare i 100.000,00 euro).

Modalità di liquidazione degli interventi

La liquidazione verrà effettuata a conclusione delle iniziative programmate, secondo le modalità stabilite dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e ss.mm..

Ai sensi dell'articolo 11 del predetto Decreto gli elementi comprovanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere tenuti a disposizione per i controlli di legge.

.-.-.-.-.